

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

PROVINCIA DI MESSINA

PROGETTO ESECUTIVO PER:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI
"SCUOLA MEDIA F. GIACOBBE E SCUOLA ELEMENTARE
IN PIAZZA MUNICIPIO".

FONDI PON FESR "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI" OBIETTIVO "C "

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(Prov. di Messina)

Prot. n° 185/UTE del 20/11/2014

VISTO: si esprime parere favorevole
all'approvazione ai sensi dell'art. 5
comma 3 L. R. 12/07/2011 n° 12
il proc. Supp. R.U.P.



SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



R.U.P.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Giovanna Mosca)

DATA:

Supp. R. U. P.

(Dott. Ing. Antonio Barone)



IL PROGETTISTA

(Geom. Giuseppe Caruso)

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

PROVINCIA DI MESSINA

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI

**“SCUOLA MEDIA F. GIACOBBE E SCUOLA ELEMENTARE
IN PIAZZA MUNICIPIO”**

SCHEMA DI CONTRATTO

1.	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€. 268.735,35
2.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€. 80.663,32
3.	IMPORTO COMPLESSIVO	€. 349.398,67

IL TECNICO

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Appalto fra l'AMMINISTRAZIONE **Comunale di Scaletta Zanclea** e l'Impresa “...” per l'esecuzione delle “opere di riqualificazione dei plessi Scolastici “ *Scuola Media F. Giacobbe e Scuola Elementare in Piazza Municipio*” del Comune di Scaletta Zanclea.

L'anno “.....”, il giorno “.....” del mese di “.....”, nella sede “**Comunale di Scaletta Zanclea...**”

innanzi a me - “.....” nato a “.....” il giorno “.....” e domiciliato per la carica in (qualifica) “.....”, (inserire Stazione Appaltante) “.....” del “.....” sono comparsi:

DA UNA PARTE

Il Sig. “.....” nato a “.....” il giorno “.....” e domiciliato per la carica in (qualifica) “...”, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'AMMINISTRAZIONE **Comunale di Scaletta Zanclea** con sede in “ **Piazza Municipio...**”, nel presente Contratto denominata “*Committente*”, che in questo atto rappresenta, nella Sua qualità di “...”, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142/1990, come modificato ed integrato dall'art. 6 della legge n. 127/1997.

DALL'ALTRA PARTE

Il Sig. “.....” nato a “.....” il giorno “.....” e residente a “.....” in Via “.....” al numero civico “.....”, il quale agisce quale legale rappresentante dell'Impresa “.....”, di seguito per brevità denominata *Impresa*, con sede in “.....”, via “.....” partita I.V.A. “.....”, nella qualità di “.....”, risultante dai documenti acquisiti agli atti.

I suddetti componenti della cui identità personale io (qualifica) “.....” dell'AMMINISTRAZIONE **Comunale di Scaletta Zanclea** sono certo, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia da essi fattane di comune accordo e con il mio consenso, in relazione al disposto dall'art. 97, co.4 sub-lettera c), del D. Lgs. N. 267/2000, mi hanno chiesto di rogare il presente contratto per la migliore intelligenza del quale

SI PREMETTE

- Che con determina dirigenziale n. “.....” del “.....” è stato approvato il progetto tecnico esecutivo dei lavori di “**Riqualificazione dei Plessi Scolastici “Scuola Media F. Giacobbe e Scuola Elementare in Piazza Municipio”** per una spesa complessiva di Euro “ 349.398,67”, di cui Euro “201.481,44 “per i lavori soggetti al ribasso d'asta, Euro “ 3.108,00” per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, Euro 19.754,00 per arredi software e strumenti per attività musicali – artistici – teatrali - danza, Euro 61.037,91 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta ed Euro “80.663,32” per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Che con il suddetti provvedimento, costituente la “DETERMINAZIONE A CONTRATTARE” prescritta dall'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si è stabilito di procedere mediante “...” (inserire procedure di gara scelta).
- Che il criterio di aggiudicazione e le altre condizioni di gara sono stati esplicitati nello schema di bando approvato con il suddetto provvedimento dirigenziale.
- Che a seguito della pubblicazione del bando a norma di legge e della effettiva celebrazione della gara di appalto i lavori in oggetto vennero aggiudicati provvisoriamente all'Impresa “.....” al prezzo di Euro “.....” (oltre I.V.A.) con conseguente riduzione dell'importo soggetto a ribasso d'asta di Euro “.....”, giusto verbale di aggiudicazione in data “.....” Rep. N. “.....” debitamente pubblicato all'albo senza seguito di reclami o opposizioni.
- Che le risultanze di gara sono state pubblicate ai sensi di legge.
- Che, in relazione a quanto sopra e nel rispetto delle condizioni fissate con la suddetta determinazione e nel contesto del bando di gara, si deve ora procedere alla stipula del contratto di appalto.
- Che, a tal fine, è stata acquisita agli atti la documentazione di rito comprovante che l'Impresa aggiudicataria possiede i requisiti di legge per assumere l'appalto.

- Che in data “.....” fra l’Impresa “.....” ed il Responsabile del procedimento è stato sottoscritto il verbale previsto dall’art. 71, co. 3, del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni”.

ELENCO ELABORATI			
CLASSE A: Relazioni:			
Relazione tecnica			
Analisi dei prezzi			
Elenco prezzi unitari			
Computo metrico estimativo			
Piano di sicurezza e Schede			
Piano di manutenzione			
Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto			
Quadro Incidenza Percentuale della Mano D’Opera			
Elaborato fotografico			
Cronogramma			
CLASSE B: Elaborati grafici:	Numero	Scale	Tavola
Planimetria generale e studi di inserimento urbanistico		1:2000	1
Piante piano terra stato di fatto e di progetto		1:100	2
Piante piano primo stato di fatto e di progetto		1:100	3
Prospetti		1:100	4

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti, come sopra convenute, previa ratifica della narrativa che precede e che riconoscono quale parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

CAPO 2 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'AMMINISTRAZIONE **Comunale di Scaletta Zanclea**, come sopra in questo atto rappresentato, affida in appalto all'Impresa ".....", con sede a ".....", rappresentata dal comparente Signor ".....", che, nella spiegata qualità, alle condizioni di cui al presente contratto, accetta, l'appalto dei lavori di *"riqualificazione dei plessi scolastici" Scuola Media F. Giacobbe e Scuola Elementare in Piazza Municipio* da eseguirsi in conformità al progetto tecnico esecutivo citato nelle premesse.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di *opere di riqualificazione dei plessi scolastici" Scuola Media F. Giacobbe e Scuola Elementare in Piazza Municipio*.

I lavori dell'appalto comprendono gli interventi illustrati e descritti nei seguenti documenti, che costituiscono il progetto esecutivo:

1. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a Euro 349.398'67 = (diconsi euro Trecentoquarantanovemila trecentonovantotto/67), così come risulta dal seguente prospetto in cui sono indicati gli importi delle opere da eseguirsi a misura, con le indicazioni delle stime dei costi delle misure di sicurezza:

A) LAVORI A MISURA:	
a. 1) Importo dei lavori a base d'asta	€ 197.169,96
(diconsi euro centonovantasettemilacentosessantanove/96)	
a. 2) Stima dei costi delle misure di sicurezza non soggetta a ribasso	€ 3.108,00 € 7.419,48 € 10.527,48
(diconsi euro diecimilacinquecentoventisette/48)	
a. 3) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€ 61.037,91
(diconsi sessantunomilatrentasette/39)	
Importo complessivo dei lavori a misura	€ 265.627,35
(diconsi euro duecentotrentaseimilaottocentotrentaquattro/36)	
B). FORNITURE	
b.1 Arredi	€ 16.030,00
(diconsi euro. sedicimilatrenta/00)	
b.2 Strumenti musicali ecc.	€ 1.824,00
(diconsi euro. milleottocentoventiquattro/00)	
b. 3 Software	€ 1.900,00
(diconsi euro. Millenovecento/00)	
Importo complessivo forniture	€ 19.754,00
(diconsi euro diciannovemilasettecentocinquantaquattro/00)	

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, lettera B) e non soggetto a ribasso d'asta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'art. 12, comma 1, primo periodo, del DLgs 14 agosto 1996, n. 494.
3. **L'impresa nel formulare l'offerta deve tenere in debito conto la possibilità di eseguire i lavori al di fuori delle attività scolastiche, dichiarando di essere consapevole di assumere a proprio carico gli oneri per quanto sopra detto, comprese eventuali oneri aggiuntivi (ore notturne e/o festive).**

Art. 3. Lavori a misura - distribuzione degli importi

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a Euro 265.627,35 (diconsi euro duecentosessantacinquemilaseicentoventisette/35), così come risulta dal seguente prospetto in cui sono indicate le opere da eseguirsi a misura, riportanti le partite contabili:

LAVORI A MISURA	€. 245.873,35
FORNITURE	€. 19.754,00

2. Le cifre del precedente prospetto indicano:
per i lavori da contabilizzare a misura, gli importi delle diverse partite contabili che concorrono alla realizzazione dell'opera,
3. Le cifre dei precedenti prospetti, di cui agli artt. 2 e 3, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse partite contabili, soggetti al medesimo ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 11 del vigente *Capitolato Generale*, adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con D.P.R. 34/2000 e in conformità all'allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di infissi esterni "....." classifica
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, dell'articolo 30 del D.P.R. 34/2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.

Art. 5. - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura".
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 25 della legge n. 109/94 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale ovvero,

con valore integrativo, dagli articoli 10, 11 e 12 del *Capitolato generale*, d'appalto dei lavori pubblici adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000.

Art. 6. Immodificabilità del corrispettivo

1. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.
2. Per i lavori di cui al punto precedente si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con il decreto del Ministero dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (art. 26 della *Legge*).

CAPO 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8. Documenti del contratto

1. Sono richiamati nel contratto d'appalto, ma non allegati, per farne parte integrante i seguenti elementi:
 - a) il Capitolato generale di cui al DM 19 aprile 2000 n. 145;
 - b) il presente Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) la dichiarazione di subappalto;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, del DLgs 494/96 e s.m.i. e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 31, comma 1-bis, lettera a), legge n. 109/94;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 31, comma 1-bis, lettera c), legge n. 109/94;
 - h) il cronogramma.
2. Sono allegati al contratto d'appalto i seguenti documenti:
 - a) l'offerta economica fatta in sede di gara;
 - b) elaborato unificato comprendente l'elenco descrittivo voci unitarie e la lista delle categorie di lavoro e forniture con indicazione dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, controfirmato per accettazione dall'appaltatore;
 - c) il documento attestante la prestazione della cauzione definitiva.

Art. 9. Osservanza di leggi e regolamenti

Nell'esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile (a seguito di abrogazione di norme ex art. 231 DPR 554/99);
- la legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrata e modificata dal DL 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 e dalla legge 1° agosto 2002 n. 166, *d'ora in avanti definita Legge*;
- l'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificata dalla legge n. 415/98 e dal DPR

- 34/2000;
- il DPR 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni”, *d’ora in avanti definito **Regolamento***;
 - il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, di cui al precedente art. 6, *d’ora in avanti definito **Capitolato generale***;
 - Legge della Regione Siciliana **2 agosto 2002, n. 7**;
 - Legge della Regione Siciliana **19 maggio 2003, n. 7**;

Art. 10. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Con l’offerta è implicita la dichiarazione che l’Assuntore dei lavori, esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell’importanza dell’opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall’accesso ai luoghi di lavoro; pertanto, l’Appaltatore dichiara:
 - di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori;
 - aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni, e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’opera;
 - aver accertato le condizioni di viabilità, d’accesso, d’impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera;
 - aver accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per i quali sia necessario richiedere all’ente proprietario il permesso per l’attraversamento o lo spostamento dell’infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell’art. 4 Legge n. 1/1978;
 - aver individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell’inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt. 1171 e 1172 c.c.
3. L’Appaltatore dichiara, inoltre:
 - di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d’arte e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi all’ultimazione dei lavori;
 - di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle di cui all’articolo “oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore”, e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire sull’esecuzione dell’opera;
 - di aver giudicato, nell’effettuare l’offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sulla mano d’opera, dei noli e dei

- trasporti;
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori (art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 406/1991);
 - di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;
 - di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli organi competenti.
4. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.
 5. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
 6. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma, altresì, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave e discariche, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori e per la prova delle condotte, sia che essa debba essere allontanata), l'andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sul ribasso offerto.
 7. L'Appaltatore dichiara di conoscere che i lavori, riguardando una zona già servita di tutti i principali servizi di sottosuolo, come gas, telefonia, elettricità, fognature etc., dovranno essere eseguiti in loro presenza prendendo tutti gli accorgimenti necessari al loro mantenimento e rispetto: questo onere sarà esclusivamente a carico dell'Impresa appaltatrice in quanto previsto e compensato nei prezzi assunti a base della stima di questo progetto.
 8. E', altresì, sotto inteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di gestione e manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta, pertanto, esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni cagionati da forza maggiore.

Art. 11. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Art. 12. Domicilio e rappresentante dell'appaltatore

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del *Capitolato generale*, per tutti gli effetti del presente contratto elegge domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.
3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
4. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
5. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

CAPO 4 TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 129 e 130 del *Regolamento*.
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula stessa.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F".
4. È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'art. 130 del *Regolamento*, senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori immediatamente, e ad ogni modo non oltre quindici giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. 100,00 (euro cento). Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si potrà fare luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **mesi 5 (cinque)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, della incidenza dei giorni nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole (art. 40, co. 3, *Regolamento*); inoltre, i termini di adempimento sono stati stabiliti in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento (art. 117, co.2, *Regolamento*).
3. Secondo i principi generali (artt. 1187 e 2963 cod. civ.), il termine maturerà nel mese di scadenza, secondo il calendario, e nel giorno di questo mese corrispondente al giorno del mese

iniziale.

4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
5. Il cronogramma, redatto ai sensi dell'art. 42 del *Regolamento*, stabilisce in via convenzionale l'importo dei lavori che devono essere eseguiti ogni anno a decorrere dalla consegna dei lavori esclusivamente ai fini della quantificazione dell'eventuale maggiorazione del corrispettivo per l'adeguamento del prezzo ai sensi dell'art. 26, co.4, della *Legge*, fatti salvi i vincoli di cui al comma precedente.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di potere esattamente mettere a punto il cronogramma delle lavorazioni definitivo solo al momento della consegna dei lavori, ancorché tale cronogramma risultasse non coincidente nelle sequenze con quello previsto al momento della gara.

Art. 15. Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 24 del *Capitolato generale*.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse, entro 30 giorni dal ricevimento, dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. I verbali di ripresa dei lavori, redatti a cura del direttore dei lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
8. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
9. Qualora l'Impresa ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che l'Amministrazione abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per potere iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Impresa intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

10. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Impresa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si opponesse allo scioglimento, l'Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Impresa alcun compenso ed indennizzo.
11. Alle sospensioni dei lavori eventualmente previste dal Capitolato speciale di appalto come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 10.

Art. 16. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, ex art. 117 del *Regolamento*.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 13, comma 4;
 - b) nell'inizio dei lavori, dopo la consegna dei lavori;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo del presente schema di contratto.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 20 del presente Schema di Contratto, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17. Premio d'incentivazione

L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio di accelerazione.

Art. 18. Programma dei lavori

1. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto dei vincoli presenti nel cronogramma delle lavorazioni predisposto dalla Stazione appaltante facente parte del progetto esecutivo; tale cronogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante con conseguente obbligo dell'impresa di modificare il proprio programma esecutivo di cui all'art. 45 comma 10 del *Regolamento*.
2. Il cronogramma stabilisce in via convenzionale l'importo dei lavori che devono essere eseguiti ogni anno a decorrere dalla consegna dei lavori esclusivamente ai fini della quantificazione dell'eventuale maggiorazione del corrispettivo per l'adeguamento del prezzo ai sensi dell'art. 26, co.4, della *Legge*.
3. Il programma esecutivo di cui sopra, redatto dall'impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e dell'eventuale scioglimento anticipato del contratto ex art. 119 comma 4 del *Regolamento*.
4. Il capitolato speciale di appalto prescrive l'obbligo per l'appaltatore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo delle lavorazioni con i contenuti di cui all'art. 45, co.10, del *Regolamento*.

Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente schema di contratto;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 20. Risoluzione del contratto e recesso dal contratto

1. La risoluzione del contratto viene disposta dalla Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento nei casi e a seguito delle procedure previste dall'art. 119 del *Regolamento*.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
3. Resta salva, comunque, la facoltà di recesso di cui all'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2238 allegato F e dell'art. 122 del *Regolamento*.

Art. 21. Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Previa formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Art. 22. Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
3. Per i lavori di importo superiore a 200.000,00 Euro, ma non eccedente 1.000.000,00 Euro, è facoltà della Stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000,00 Euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 23. Presa in consegna di lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche prima che intervenga il collaudo provvisorio, alle condizioni indicate nell'art.

200, comma 1, del *Regolamento*. In particolare verrà redatto apposito stato di consistenza dettagliato delle opere, a garanzia dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DL 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
2. L'anticipazione sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n° 79 del 28 marzo 1997, così come modificato in sede di conversione in legge 28 maggio 1997, n. 140, è concessa esclusivamente per i lavori riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.
3. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Art. 25. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati con i prezzi dell'offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a **Euro 45.000,00** (euro Quarantacinquemila/00), al netto delle ritenute dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del *Capitolato Generale*.
2. A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 7 del *Capitolato generale*, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso dal Responsabile del procedimento il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura : "lavori a tutto il" con l'indicazione della data. Dell'emissione del certificato il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile.
4. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'art. 29 del *Capitolato generale*.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a trenta giorni, su proposta del direttore dei lavori sentito il responsabile del procedimento, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 26. Accertamento e misurazione dei lavori

1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
2. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella

contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 27. Determinazione del credito dell'appaltatore

1. La determinazione del credito dell'Appaltatore sarà effettuata mediante la contabilizzazione dei lavori eseguiti a misura, e valutati con i prezzi unitari. :
2. L'importo così determinato, e verificato con misurazioni in contraddittorio, e pure valutati al netto del ribasso d'asta, e quello derivante da fatture ed anticipazioni che l'Appaltatore eseguirà su ordine scritto dell'Amministrazione Appaltatrice per la realizzazione di eventuali lavori in economia esclusi dal contratto, nonché l'importo dei materiali utili esistenti in cantiere, valutati secondo le norme di legge.
3. Il compenso spettante all'Appaltatore si otterrà deducendo dall'ammontare complessivo così determinato le prescritte ritenute di garanzia e l'importo dei certificati di pagamento precedenti.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2. Ai sensi dell'art. 174 del *Regolamento*, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall'invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento.
3. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, se dovuta ai sensi del successivo art. 28 comma 4, e di responsabilità civile di cui all'art. 104, commi 1 e 2, del *Regolamento*.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 28, comma 9, della *Legge*, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
7. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
8. L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
9. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 21 del presente schema di contratto e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante

per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute fino alla emissione del certificato. Qualora il ritardo nella emissione superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi di mora, nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 26, comma 1, della *Legge*.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nella emissione superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi di mora, nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 26, comma 1, della *Legge*.
3. Ai sensi dell'art. 116, comma 4, del *Regolamento*, il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di domande o riserve.
4. È comunque facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 26, comma 1, della *Legge*.
5. Il saggio degli interessi di mora di cui ai commi 1 e 2 è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile, ex art. 30, comma 4, del *Capitolato Generale*.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, comma 3, del presente schema di contratto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
3. Il saggio degli interessi di mora di cui al comma 2 è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile, ex art. 30, comma 4, del *Capitolato Generale*.

Art. 31. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 della *Legge*, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora per cause non imputabili all'Impresa, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al presente appalto si applica il prezzo chiuso, di cui all'art. 26, co.4, della *Legge* consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato entro il 30 giugno di ogni anno,

nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

Art. 32. Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. In relazione all'art. 3 del *Capitolato generale* si specifica e si conviene tra le parti quanto segue:
 - i titoli di spesa per i pagamenti da effettuare all'appaltatore, in acconto ed a saldo, saranno soddisfatti presso il Tesoriere dell'Amministrazione, "..." (inserire gli estremi del tesoriere dell'ente)
 - gli avvisi di emissioni dei titoli di spesa saranno recapitati, tramite il servizio postale, presso la sede legale dell'Impresa, ossia a "..." in via "...";
 - i pagamenti saranno effettuati presso la suddetta tesoreria in favore e con quietanza del legale rappresentante pro-tempore dell'Impresa appaltatrice, salvo che quest'ultima non richieda formalmente di avvalersi di una diversa modalità di estinzione dei titoli di spesa ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D. Lds. 18.08.2000, n. 267 l'impegno e la copertura finanziaria è stata assunta con la determina n. "..." del "...", esecutiva. La presente a valere quale comunicazione ufficiale per l'appaltatore affinché tutte le fatture siano emesse complete degli estremi dell'atto sopra citato e per l'Ufficio di Ragioneria, quale terzo interessato, per l'esecuzione della prestazione di sua competenza. La suddetta deliberazione viene allegata al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 5, della *Legge*, dell'art. 115 del *Regolamento* e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal direttore dei lavori.

CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994, come modificato dall'art. 24, comma 2, della L.R. n.7/2002 e dall'art. 20 della L.R. n. 7/2003, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. L'importo della cauzione è ridotta del 50% per l'impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 8, comma 11-quater, lettera a), della *Legge*.
3. In caso di riunione di concorrenti si applica l'art. 108 del *Regolamento*.
4. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del DLgs 385/93, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all'art. 101, commi 3 e 4, del *Regolamento*.
6. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento pari al 50% dell'importo contrattuale. A raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante.
7. Per il rimanente 25%, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento dispone lo svincolo, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione definitiva.
8. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
9. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in

caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 35. Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della *Legge*, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre *una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati*, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, *e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo*. La polizza deve essere stipulata con le modalità indicate nell'art. 103 del *Regolamento*, a copertura degli importi indicati nel bando di gara.
2. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" coperte dall'assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.
3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 13, comma 2, della *Legge* e dall'art. 108 del *Regolamento*; la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, della *Legge*, per i lavori il cui importo sia superiore al controvalore in Euro di 10.000.000 di DSP stabilito con decreto 1° dicembre 2000 del Ministro dei Lavori Pubblici, l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, *una polizza indennitaria decennale*, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, anche a copertura degli eventi di cui all'art. 1669 del Codice civile. La polizza deve essere stipulata con le modalità indicate nell'art. 104 del *Regolamento*.
5. La Stazione appaltante potrà chiedere all'Impresa *una polizza di responsabilità postuma*, con durata da due a cinque anni a seconda del tipo di lavoro, a garanzia dei lavori eseguiti, a copertura del rischio per danni diretti ed indiretti al patrimonio derivanti dalla ricerca del guasto, dalla riparazione, dalla sostituzione e dal ripristino delle opere a regola d'arte, o comunque in garanzia.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36. Variazione dei lavori

1. I documenti che compongono il progetto da allegare al contratto, debbono ritenersi sufficienti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie opere comprese nell'appalto, affinché l'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da eseguire.
2. L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni o prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal Responsabile del Procedimento o dall'Ingegnere Direttore dei lavori. Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio.
3. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante. Qualora l'Amministrazione non credesse di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall'Appaltatore, ne pagherà l'importo senza alcuna maggiorazione. Viceversa qualora il Direttore dei Lavori ritenesse opportuno eseguire detrazioni rispetto al compenso stabilito per la realizzazione di opere che siano state arbitrariamente variate dall'Appaltatore, tali detrazioni verranno determinate sulla base dell'elenco prezzi di progetto, al netto del ribasso d'asta.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto d'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportuno, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 25 della legge n. 109/1994.
5. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 25 della *Legge*.
6. Per le sole ipotesi previste dall'art. 25, comma 1, della *Legge*, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'art. 134, comma 6, e 136 del *Regolamento*, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
7. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, corredata, se necessario, dall'aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
8. Ai fini della determinazione del quinto si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 10 del *Capitolato generale*.
9. In ordine all'accertamento delle cause legittimanti le varianti in corso d'opera di cui all'art. 25, comma 1, lettere b) e lettera b-bis) della *Legge*, il responsabile del Procedimento procederà ai sensi dell'art. 134, comma 8, del *Regolamento*.
10. Salvo il caso di cui all'art. 25 comma 3 della *Legge*, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, a seguito della

comunicazione della formale approvazione della perizia.

11. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della *Legge* gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% o al 10%, a seconda della tipologia dei lavori, delle categorie di lavoro dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
12. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
13. Le perizie di variante e/o suppletive terranno conto delle variazioni del programma discendenti dai maggiori o nuovi lavori.
14. L'esecuzione dei lavori previsti in variante è, comunque, subordinata all'adeguamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del piano di sicurezza e del fascicolo dell'opera, nonché all'aggiornamento del piano operativo di sicurezza.
15. Qualora occorresse introdurre modificazioni al progetto in esecuzione, verificato che ricorrono i casi previsti dalla legge, la determinazione della stima della perizia, per la parte del contratto a corpo, andrà effettuata utilizzando le categorie di lavoro con i relativi prezzi unitari facenti parte delle partite contabili riportati nell'allegato "A" del presente Capitolato Speciale di Appalto. Tale allegato riporta, altresì, le schede di riferimento per la determinazione delle percentuali delle partite contabili. Nel caso in cui nella redazione della perizia è necessario introdurre nuove categorie di lavoro, con i relativi nuovi prezzi, che riguardino opere da contabilizzare a corpo, le su indicate schede costituiranno la base da tenere in considerazione nella rideterminazione delle partite contabili.
16. Qualora l'Amministrazione, per il tramite della Direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 25 della *Legge*, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base ai prezzi di elenco ovvero a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 136 del *Regolamento*. In tal caso, trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 45, co. 8, 134 e 135 del *Regolamento* ed agli articoli 10 e 11 del *Capitolato generale*.
17. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore è vincolante anche per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 25 della *Legge*.

Art. 37. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea

identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 38. Diminuzione dei lavori

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della *Legge*, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del *Capitolato generale* e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale

Art. 39. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara ai sensi dell'art. 3, comma 4.
2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 del *Regolamento*.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Norme generali di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 41. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui all'art. 3 del DLgs 626/94 ed in particolare dovrà:
 - a) consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - b) consegnare prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi specifici di cui all'art. 4 del DLgs 626/94, come modificato dal DLgs 242/96, e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - c) consegnare in copia al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e alla Direzione Lavori le comunicazioni di cui all'art. 8 comma 11, del DLgs 626/94 come modificato dal DLgs 242/96, trasmesse dagli organi di vigilanza, indicando i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato per le attività di cui agli articoli 16 e 17 del citato DLgs Qualora non sia stata definita la figura del Medico competente l'Impresa dovrà darne adeguata motivazione.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
 - a) nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ;
 - b) comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - c) promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
 - d) assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di

pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

— la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

e) assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

f) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

g) tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;

h) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

— adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

— le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.l. 626/94;

— le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

i) mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed piani della sicurezza ;

l) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto ;

m) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

3. Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con i coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 42. Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, (ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n. 494 come modificato dal DLgs 528/99) come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d'opera.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43. Piano operativo di sicurezza

- 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
- 2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento come stabilito dall'art. 5 del DLgs 494/96 così come modificato dal DLgs 528/99, come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d'opera.
- 3. L'idoneità del piano operativo deve essere preventivamente verificato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del predetto art. 5 del DLgs 494/96.
- 4. Quanto descritto al punto precedente è valido anche per i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici.
- 5. L'appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle lavorazioni da eseguire, l'aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
- 6. Solo dopo che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà accettato il piano operativo e lo avrà ritenuto idoneo e coerente con il piano di sicurezza e coordinamento, l'appaltatore potrà eseguire le lavorazioni ivi descritte.
- 7. La mancata consegna del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai sensi dell'art. 13, comma 3, del DLgs 494/96 ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22, comma 3, del DLgs 494/96.
- 8. In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 44. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del DLgs 626/94, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del DLgs 494/96 come modificato dal DLgs 528/99.
- 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 3. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di

rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45. Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili o affidabili a cottimo e, comunque, scorporabili, con il solo limite del divieto di subappalto dei lavori della categoria prevalente per una quota superiore al 30%, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione prevista dall'art. 28 del DPR n. 34 del 2000 o attestazione rilasciata da una SOA per la qualificazione del subappaltatore;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR 252/98; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso DPR 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR 252/98;
 - e) che il subappaltatore sia in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 68/99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, da comprovarsi mediante produzione della dichiarazione o della certificazione di ottemperanza, a seconda dei casi o, quando trattasi di impresa con meno di quindici dipendenti, mediante dichiarazione di non essere oggetto ai relativi obblighi di assunzione.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi di qualificazione SOA, ai sensi del comma 2, lettera c);
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima del loro ingresso al cantiere, il proprio piano operativo di sicurezza per la verifica di idoneità da parte del Coordinatore per l'esecuzione.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
 6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
 7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
 8. In mancanza delle condizioni sopra indicate il subappalto si intende non autorizzato e ciò legittima la committenza a recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 21 legge 646/82 e s.m.i., e ad esercitare le azioni necessarie al risarcimento del danno.
 9. La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente né dell'appaltatore né di altre imprese autorizzate ad entrare nel cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato, con le conseguenze di cui al comma precedente.

Art. 46. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del DLgs 494/96 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 47. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA

Art. 48. Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, si procederà, su proposta del Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31*bis* della *Legge*, come da ultimo modificato dalla Legge 166/02.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Art. 49. Definizione controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
2. Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma del Regolamento. Ove ciò non risultasse possibile e salvo il disposto dell'art.34 del Capitolato Generale d'Appalto, tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e 32 della Legge 11 febbraio 1999, e successive modificazioni, con le modifiche introdotte dall'art. 26 della L.R. n. 7/2002.

Art. 50. Eccezioni dell'appaltatore

1. Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel Capitolato speciale di appalto, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.
2. Poiché tale procedura ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 51. Osservanza contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; e' obbligato, altresì, ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. 52. Recesso dal contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. La facoltà del recesso viene esercitata dalla stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall'art. 122 del Regolamento.

Art. 53. Risoluzione del contratto - Fallimento

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto in uno dei seguenti casi:
- a) quando le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della *Legge* eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
 - b) comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, accertati a seguito della procedura prevista all'art. 119 del *Regolamento*, che comprometta la buona riuscita dei lavori;
 - c) ritardo nell'esecuzione dei lavori, per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, previa attuazione della procedura di cui all'art. 119 del *Regolamento* o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori indicate dagli articoli 7, 8 e 9 del DLgs 494/96, modificato dal DLgs 528/99 e alle prescrizioni del piano di sicurezza di cui all'art. 12 dello stesso decreto, previa procedura di contestazione degli addebiti di cui all'art. 5 del decreto in parola;
 - e) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo, ai sensi dell'art. 118 del *Regolamento*, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori.
 - f) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- h) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - k) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltante o il suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 4. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 119 e 137 del Regolamento Generale di Appalto n 554/1999, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
 5. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 122 del *Regolamento*.
 6. In particolare qualora la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 10, comma 1-ter della *Legge*, i rapporti economici di cui sopra saranno definiti come segue:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dell'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 NORME FINALI

Art. 54. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub - sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del *Capitolato generale*.

Art. 55. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
6. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
7. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
1. 'appalto.

Art. 56. Contabilizzazione dei lavori a misura

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante e a tale scopo riportati dallo stesso sulla "lista", che costituiscono i prezzi contrattuali.
3. Le misure per la contabilità saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
4. I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:
 - a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi ecc. nessuna eccettuata. per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
 - b) - Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie;
 - c) - Per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso;
 - d) - Per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati; nonché le condizioni locali e la presenza di tutti i servizi sottosuolo da mantenere.
5. I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso d'asta e sotto le condizioni tutte del contratto, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

Art. 57. Contabilizzazione oneri per la sicurezza

1. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera B saranno contabilizzati in misura pari alla quota percentuale dei lavori eseguiti, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dall'Amministrazione e non oggetto di ribasso in sede di gara.

Art. 58. Contabilizzazione dei lavori in economia e su fatture

1. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Art. 59. Trasporto a discarica

1. I materiali, provenienti dagli scavi o da attività di demolizioni, devono essere trasportati nella discarica autorizzata più vicina al cantiere. Il costo di smaltimento del rifiuto inerte è a carico

della ditta aggiudicataria.

2. Le operazioni di trasporto devono essere svolte in rispetto delle norme vigenti. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario d'identificazione, ai sensi dell'art.15 del D.L.gvo n. 22/97 e secondo quanto disposto dal D.M. 1 aprile 1998, n.145.

Art. 60. Danni di forza maggiore

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali, per i quali l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
2. Non rientreranno, in ogni caso, in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se d'entità notevole: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.
3. L'Appaltatore e' tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero già verificati.
4. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 139 del Regolamento Generale. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.
5. Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avrà concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità.

Art. 61. Disciplina nei cantieri

1. L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto. La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenze, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 62. Trattamento e tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
2. L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla

natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
5. A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.
6. La Direzione lavori potrà richiedere all'Impresa, per casi di necessità e di urgenza, di eseguire lavori fuori dell'orario normale. In tal caso saranno riconosciute all'Appaltatore, oltre alle spese di illuminazione eventualmente occorse per l'esecuzione del lavoro notturno, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito, le somme che risulteranno dall'applicazione delle suddette maggiorazioni del costo della manodopera prestata. Tali maggiorazioni saranno, in ogni caso, assoggettate al ribasso d'asta ed a tutte le restanti condizioni di contratto.
7. Nessun particolare compenso sarà, invece, dovuto all'Appaltatore se sarà stata la stessa Impresa a fare richiesta di eseguire i lavori fuori dell'orario normale, con l'autorizzazione della Direzione Lavori, per poter compiere i lavori nel termine stabilito.

Art. 63. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 14 del Capitolato generale ed agli altri indicati nel presente Schema di contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto per i quali non spetterà, quindi, all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.
2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso alla esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
3. Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:
 - a) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
 - b) il compenso per il proprio rappresentante;
 - c) il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
 - d) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai ed i servizi igienici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte del Committente, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
 - e) le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;
 - f) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o d'infiltrazione che possano arrecare danni;
 - g) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
 - h) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

- i) le anticipazioni nei confronti dell'ENEL per i vari spostamenti di pali e quanto altro che si rendesse necessario; tali anticipazioni saranno corrisposte previa presentazione di fattura in corrispondenza dello stato di avanzamento lavori.
4. Oneri finalizzati all'esercizio del potere d'ingerenza del Committente sui lavori:
- a) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
 - b) La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) adeguatamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Tra le dotazioni deve essere compreso un P.C. di ultima generazione corredato di periferiche adeguate. Saranno, inoltre, adeguatamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione e climatizzazione degli ambienti;
 - c) la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:
 - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
 - lavori eseguiti nella quindicina.
- La mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale;
- d) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quant'altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto del Committente opere non comprese nel presente appalto;
 - e) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto del Committente e non comprese nel presente appalto;
 - f) l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la D.L. richiederà;
 - g) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra il Committente e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
 - h) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
 - i) l'esecuzione di fotografie, di formato minimo 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più importanti a giudizio del Direttore dei Lavori.
5. Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:
- a) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte del Committente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
 - b) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
 - c) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte del Committente;
 - d) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
 - e) le spese per individuare infrastrutture e condotte d'attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
 - f) le spese per la redazione del Piano di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di

- tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 18, comma 8, della Legge n. 55/1990 e art. 31, comma 2, Legge n. 109/1994, e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dal Committente, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 164/1956, D.P.R. n. 303/1956, D.P.R. n. 1124/1965, D.P.R. n. 524/1982, D.Lgs. n. 626/1994 e loro successive modificazioni;
- g) le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;
- h) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- i) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della Legge n. 46/1990, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;
- l) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della Legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche e integrazioni.
- m) il premio d'assicurazione contro gli incendi e i danni diretti e conseguenti da esso causati, comprendendo nel valore assicurato tutte le opere e i materiali. La polizza sarà intestata al Committente;
- n) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò il Committente, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- o) le spese per l'effettuazione d'indagini, controlli, prove di carico ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio;
- p) la fornitura di adeguati mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza;
- q) la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
- r) il tracciato plano-altimetrico e tutti tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere;
- s) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.
6. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
 7. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
 8. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 9. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati

lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

10. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
11. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
12. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
13. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
14. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
15. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
16. L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
17. L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione lavori, sulla base di quanto richiesto dalla stessa, in concomitanza della comunicazione di ultimazione dei lavori, i disegni del **“come costruito”** delle componenti edili, strutturali, impiantistiche, dei sottoservizi ecc..., senza spese ed oneri per la Stazione appaltante.

Art. 64. Proprietà degli oggetti trovati

1. L'Amministrazione salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni (art. 36 del *Capitolato Generale*).

2. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 139 del *Regolamento*.

Art. 65. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 66. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, almeno n. 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla DL curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente schema di contratto si intendono IVA esclusa.

Art. 68. Disposizioni finali

1. I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto, nel Capitolato generale ad esso allegati operano in pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle disposizioni di legge in vigore che disciplinano analoga fattispecie negoziale.
3. Le parti dichiarano, a questo punto, di avere preso visione degli allegati e mi dispensano dal darne lettura.

4. Essendo stato richiesto, io “...” ho ricevuto il presente contratto che è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia in fogli “...” di carta resa legale in modo straordinario. Di esso ho dato lettura alle parti, le quali, dichiarandolo conforme alle loro volontà, insieme a me lo sottoscrivono, anche ai margini dei fogli intermedi e degli allegati, in segno di integrale conferma e di piena ed incondizionata accettazione dando atto che esso occupa n. “...” facciate intere e quanto della presente fin qui.